

TRIBUNALE DI RAVENNA

RICORSO PER LA CONFERMA DI MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE PER
LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE E NEGOZIATA DELLA CRISI ART. 19

D.LGS 12 GENNAIO 2019, N. 14 (CCII)

CO.FA.RI. Cooperativa Facchini Riuniti con sede in Ravenna Via G. Bacci, 44/46, 48123 Ravenna RA (c.f. 00176150399), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Marco Costantini nato a Ravenna (c.f. CSTMRC89L07H199P) di seguito denominata semplicemente “Cofari o “Cooperativa”, rappresentata ed assistita, giusta [procura](#) in calce al presente atto, depositata nel fascicolo telematico, dagli avv.ti Riccardo Sabadini (SBDRCR57M06H199T) e Guido Fabbri (c.f. FBBGDU69M09H199R) con studio in Ravenna viale della Lirica n. 15 e indirizzo p.e.c. al quale si chiede siano notificate tutte le comunicazioni riccardo.sabadini@legalmail.it

ESPONE QUANTO SEGUE

Il presente atto è redatto in formato digitale e navigazione attiva, cliccando sulle voci di sommario si viene portati al paragrafo di riferimento, cliccando sui links si dovrebbe aprire il documento richiamato.

SOMMARIO

1) Descrizione dell'impresa e della sua attività.....	2
2) I beni con i quali la cooperativa esercita la propria attività.....	3
3) La domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa	4
4) Lo squilibrio patrimoniale ed economico – finanziario.	5
5) Le misure di risanamento prospettate ed attuabili	7
6) Le ragioni per le quali è richiesta la concessione di misure cautelari e protettive	8



7) Il pericolo al perseguimento del risanamento aziendale a fronte del quale sono chieste le misure protettive e cautelari	9
7.1) gli effetti negativi di un'eventuale aggressione dei beni strumentali	9
7.2) Gli effetti negativi di un'eventuale aggressione al patrimonio liquido ed ai crediti e di eventuali risoluzioni contrattuali	11
7.3) Gli effetti negativi di un'eventuale revoca di commesse assegnate in virtù di rapporti consortili ovvero dell'esclusione dagli stessi	12
7.4) La necessità di rideterminare i tempi di restituzione delle quote sociali e del prestito sociale ai soci receduti	13
8) Le misure richieste	14
9) L'assenza di misure cautelari e di procedimenti concorsuali – la dichiarazione di risanabilità dell'impresa del legale rappresentante	16

1) Descrizione dell'impresa e della sua attività

COFARI, con sede a Ravenna ma operante su di un territorio più vasto, si pone come partner di fiducia per aziende e privati che desiderino un servizio di qualità a prezzi competitivi per traslochi nazionali e internazionali, per deposito e archiviazione di documenti, per la movimentazione di merci, gestione magazzino e rimessaggio mezzi ([doc.1](#)).

La Cooperativa unisce la tecnologia dei mezzi di lavoro all'esperienza di un personale altamente qualificato ottenendo come risultato un'offerta di servizi affidabili e competitivi.

Essa è partner qualificato di numerose imprese portuali cosa questa che le assicura prospettive economiche di notevole interesse stante il fermento oggi in essere nel porto di Ravenna.



Più precisamente, la Cooperativa, come detto, svolge la propria attività nel settore del facchinaggio e dei traslochi, oltre ad attività relativa alla messa a disposizione di spazi per il deposito di merci e documenti (affitto di box e spazi a terra).

Ad oggi, il settore traslochi è composto da circa 20 persone e con un fatturato di 0,8 mln di euro circa. Tale settore copre l'attività di trasloco di beni mobili, sia per aziende che per singoli privati. I servizi svolti sono: servizio di smontaggio e montaggio di mobili e trasporti speciali, inclusa la fornitura dei materiali di imballaggio.

Il settore facchinaggio è composto da circa 130 persone con un fatturato di circa 5,45 mln di euro; questa attività consiste nella messa a disposizione del cliente di personale per attività specifiche richieste dal cliente stesso, che possono consistere in movimentazione merci, tra cui coils, servizio portineria, gestione logistica portuale per ricevimento, scarico e carico merci, pulizia di depositi industriali e fornitura di manodopera specializzata.

Il settore deposito sviluppa un fatturato di circa 0,25 mln di euro e prevede la messa a disposizione di spazi (affitto di box e spazi a terra) per l'archiviazione e il deposito di mobili, arredi e documenti e domiciliazione merci ([doc. 2](#)).

COFARI è, inoltre, autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali come definite dalla norma in questione e cioè *1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.* ([doc. 3](#)).

2) I beni con i quali la cooperativa esercita la propria attività

La cooperativa è proprietaria dei seguenti beni immobili, indispensabili all'esercizio dell'attività imprenditoriale ([doc. 4](#)):



- immobile sito in Ravenna, via Giovanni Bacci, 46 Piano T-1, contraddistinto al catasto fabbricati, comune di Ravenna, sezione urbana RA, foglio, 10, particella 193, sub 1, categoria D/8;
- immobile sito in Ravenna, via Giovanni Bacci, 44, Piano T-1- 2 contraddistinto al catasto fabbricati, comune di Ravenna, sezione urbana RA, foglio, 10, particella 192, sub 1, categoria D/8, gravato di ipoteca costituita per atto notarile pubblico redatto dal Dott. Eraldo Scarano di Ravenna, concluso in data 17/06/2004 Numero di repertorio 114390/22265, iscritta nei registri della pubblicità immobiliare, presentazione n. 66 del 23/06/2004, registro generale n. 15303, registro particolare n. 3226, derivante da: contratto di apertura di credito in conto corrente, capitale € 1.000.000,00, totale € 2.000.000,00. ([doc. 5](#), [doc. 6](#)).

Si allega una planimetria degli immobili sopra descritti nella quale l'immobile contrassegnato in colore rosso è quello gravato da ipoteca ([doc. 7](#))

Cofari è, inoltre, proprietaria dei seguenti beni mobili e macchinari elencati nell'allegato otto tutti necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale: ([doc. 8](#)).

3) La domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa

In data 07 marzo 2023 la Cooperativa ha depositato la domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 e seguenti del CCII ([doc. 9](#)).

In tale domanda, Cofari ha dichiarato di volersi avvalere delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 18 CCII ([doc. 10](#)) ed, ai sensi dell'art. 20 CCII di volersi valere della sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui alle norme codicistiche affinché, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applichi l'art. 2545-*duodecies* del codice civile ([doc. 11](#)).



La Camera di Commercio ha richiesto alcune integrazioni documentali, che sono state fornite in data 20 marzo 2023 ([doc. 12](#)).

In data 28/03/2023, la Commissione regionale di cui all'art. 13, comma 6 del CCII ha nominato, esperto il Dott. Enrico Babini, nato a Russi il 28/05/1959 e residente in Cesenatico (FC), Viale Carducci n. 37, C.F.: BBN MLE 81H06 D458Z.

L'esperto ha comunicato la propria accettazione in data 29/03/2023 ([doc. 13](#)). In pari data la competente CCIAA di Ravenna ha pubblicato la nomina dell'esperto e la applicazione di misure protettive e cautelari ([doc. 1](#)).

Ai sensi dell'art. 19 CCII è necessario procedere appaare per ottenere la conferma delle misure richieste.

4) Lo squilibrio patrimoniale ed economico – finanziario.

Cofari si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi, come evincibile dalla documentazione allegata al presente ricorso ([doc. 2](#), [doc. 14](#), [doc. 15](#), [doc. 16](#), [doc. 17](#), [doc. 18](#)).

Da un punto di vista economico la Cooperativa negli anni ha subito un incremento del costo della manodopera, soprattutto nel settore del facchinaggio, che non sempre, o comunque solo in parte, è riuscita a “ribaltare” sul cliente finale, motivo per cui l'organo assembleare ha in origine deliberato lo stato di crisi ai sensi della L. 142/2001.

I problemi maggiori si registrano, difatti, nel settore facchinaggio, settore nel quale un sempre minore numero di persone è disposto a lavorare.

Quanto sopra ha portato ad un progressivo abbandono di numerosi soci lavoratori, che si sono dedicati ad altre attività.

I soci dimessi nel corso del 2022 sono novantasette che si aggiungono ai sessantasette soci dimessi nel corso del 2021.

queste dimissioni oltre a portare un calo dei ricavi comporterebbero la necessità, per la Cooperativa, di rimborsare le quote sociali sottoscritte e versate dai soci dimessi, oltre al



TFR maturato dagli stessi, accrescendo, così, le tensioni finanziarie in capo all'impresa. La possibilità di procrastinare il pagamento è quindi una delle misure richieste come si vedrà alla fine.

Lo sbilanciamento economico ha inevitabilmente portato a tensioni anche finanziarie, che si sono accentuate soprattutto negli ultimi mesi del 2022 a causa della perdita di commesse e clienti strategici e contestualmente delle relative maestranze con un numero importante di dipendenti soci che si sono dimessi: minori ricavi, maggiore incidenza costi fissi, aumento consistentissimo dell'inflazione. Infatti, un ruolo non piccolo gioca, in questa crisi, l'aumentare dei costi (12% per il solo 2022) per materie prime ed energia ([doc. 2](#), [doc. 14](#)).

La peculiarità del lavoro svolto dalla Cooperativa ha portato negli anni ad un incremento dei costi derivanti da “danni” e franchigie a carico di Cofari per danni causati durante lo svolgimento del lavoro, nonostante l'attenzione della stessa alla crescita e specializzazione dei propri addetti.

Il totale delle attività, attestato dal bilancio di verifica al 31 gennaio 2023, anche allegato alla domanda presentata alla Camera di Commercio ([doc. 15](#)) risulta pari ad € 9.923.553,97, a fronte di passività per € 9.902.349,26.

Malgrado il leggero utile risultante dal suddetto bilancio di verifica, sussiste un disequilibrio sia patrimoniale che economico-finanziario.

Difatti, le difficoltà suddette, legate anche agli effetti della pandemia e, poi, alle tensioni internazionali, che hanno diminuito i flussi di merci provenienti dall'est Europa, ha determinato un progressivo calo del valore della produzione, da € 16.237.550,00 del 2018 ad € 9.423.329,70 stimati per il 2022 mentre il patrimonio netto, anche a causa della fuoriuscita di numerosi soci cooperatori si è ridotto, negli stessi anni, dell'83,9 per cento, cosa che ha fatto lievitare il rapporto tra patrimonio netto ed indebitamento finanziario netto ([doc. 2](#), [doc. 14](#)).



I flussi finanziari dei prossimi sei mesi (a settembre 2023) vedono un assorbimento di cassa rilevante e straordinario, soprattutto per rimborso dei soci usciti nel 2021 e nel 2022, come attestato dalla relazione ([doc. 2](#)) e dal piano di risanamento ([doc. 14](#)).

Il margine operativo lordo (EBITDA) è passato da € 577.784,7 nel 2018 a - € 331.908,2 stimati per il 2022, principalmente per le difficoltà legate al settore facchinaggio ([doc. 14](#)).

5) Le misure di risanamento prospettate ed attuabili

Nonostante quanto esposto al punto precedente, l'impresa, sebbene in stato di squilibrio economico finanziario, non è, ad oggi, in stato d'insolvenza. La relazione depositata come allegato all'istanza camerale e che si deposita anche in questa sede (doc. 2) ed il piano di risanamento (doc. 14) individuano le linee strategiche dirette al superamento dello stato di squilibrio economico finanziario attraverso cinque iniziative che si intenderebbe adottare, allo scopo di rendere tollerabili i flussi di cassa prospettici, attesi, nonché di razionalizzare e, pertanto, rilanciare l'attività imprenditoriale.

Le linee d'intervento prospettate sono le seguenti:

- l'efficientamento e razionalizzazione della struttura aziendale,
- il miglioramento della marginalità operativa (intervento di revisione tariffaria, ampliamento e riorganizzazione degli spazi uso deposito),
- la messa in sicurezza dell'attività di facchinaggio e della relativa forza lavoro, attraverso un'operazione di trasferimento del corrispondente ramo d'azienda,
- l'immissione di nuove risorse finanziarie derivanti dalla cessione a titolo di *lease back* della porzione libera dell'immobile di proprietà e sede dell'attività di deposito,
- la sospensione del rimborso del debito per quote sociali ed un suo riscadenziamento.

Le suddette linee di intervento, correttamente attuate, permetterebbero di ripristinare l'equilibrio economico finanziario di Cofari e di rendere tollerabili i fabbisogni finanziari



rispetto ai flussi di cassa attesi, in considerazione delle linee di affidamento della Cooperativa.

In particolare, con una temporanea sospensione del rimborso del debito per restituzione ammontare, depurato, delle quote sociali la Cooperativa riuscirebbe a rientrare parzialmente negli affidamenti, riducendone l'utilizzo grazie al flusso della gestione corrente ([doc. 14](#)).

Ciò rappresenta il presupposto per implementare le altre iniziative industriali sopra elencate e poterne apprezzare gli impatti nel medio e lungo periodo.

Allo scopo di attuare le misure di risanamento dell'impresa COFARI ha la necessità di accedere alla procedura di composizione negoziata, al fine di procedere allo riscadenziamento della restituzione dell'ammontare delle quote sociali e del prestito sociale erogato dai soci receduti, nonché di porre in essere le operazioni di cessione del ramo di azienda relativo facchinaggio e di *lease back* immobiliare.

6) Le ragioni per le quali è richiesta la concessione di misure cautelari e protettive

L'operazione di ristrutturazione aziendale, per poter essere efficacemente perseguita, ha la necessità di svolgersi in un contesto in cui la stabilità economica e finanziaria di Cofari sia garantita dalle misure protettive e cautelari che saranno illustrate nel prosieguo, per evitare che la situazione si deteriori ulteriormente e che l'attività imprenditoriale sia compromessa, cosa che distruggerebbe valori aziendali, in particolare quelli occupazionali altrimenti inevitabilmente pregiudicati, oltre che compromettere le stesse aspettative dei creditori.

In particolare, l'eventuale aggressione esecutiva ai beni della cooperativa, che dovesse essere posta in essere in conseguenza di un'insufficienza futura della liquidità e della capienza delle linee di credito, comprometterebbe l'operatività aziendale e la reputazione



della cooperativa, rischiando di compromettere i rapporti con importanti clienti, in particolare nell'ambito portuale in cui Cofari esercita la propria attività.

L'intervento del nominato esperto potrà, quindi essere determinante, assieme alla concessione delle richieste misure cautelari e protettive, per avviare e concretizzare il percorso di risanamento del debito intrapreso dalla Cooperativa e in specifico di supportarla nelle trattative, già avviate, per la migliore definizione delle condizioni contrattuali alla base dell'azione di *lease back* immobiliare e del trasferimento del ramo d'azienda facchinaggio, come sopra esposto.

7) Il pericolo al perseguimento del risanamento aziendale a fronte del quale sono chieste le misure protettive e cautelari

7.1) gli effetti negativi di un'eventuale aggressione dei beni strumentali

Il lavoro svolto dalla Cooperativa necessita di beni strumentali di significativa rilevanza sia nella parte riguardante il ramo traslochi sia nella parte che riguarda il ramo portuale.

Come già dedotto, i beni immobili descritti al punto 2 del presente atto sono tutti essenziali per lo svolgimento dell'attività aziendale.

La cooperativa ha già messo, da anni, a servizio del debito il bene immobile via Giovanni Bacci, 44, Piano T-1- 2 contraddistinto al catasto fabbricati, comune di Ravenna, sezione urbana RA, foglio, 10, particella 192, sub 1, stipulando un conto corrente ipotecario con ipoteca concessa a favore di BPER Banca S.p.a. come da copia che si allega ([doc. 6](#))

Come già dedotto il percorso di superamento della crisi (soprattutto finanziaria) prevede che l'immobile attualmente libero da gravami ipotecari, sito a Ravenna, Via G. Bacci n. 46, contraddistinto al catasto fabbricati, comune di Ravenna, sezione urbana RA, foglio, 10, particella 193, sub 1, categoria D/8, sia oggetto di una futura operazione di *lease back* e, quindi, lo stesso e la assenza di pesi insistenti sullo stesso risultano altrettanto essenziali alla perseguibilità del piano di risanamento.



Inoltre, senza entrambi gli immobili summenzionati, e descritti al punto due che precede (parte ipotecata e non) Cofari non potrebbe erogare i servizi di deposito, a favore di clienti terzi, che sono parte fondamentale della sua attività.

Il lavoro di facchinaggio non è più comparabile a quello del semplice facchino che utilizzando la propria forza fisica riesce a svolgere le mansioni lui affidate.

Il lavoro si è trasformato sempre più nello svolgere una parte di un ciclo logistico più complesso.

Per questo la Cooperativa deve avere una capacità finanziaria per potere fare investimenti in beni strumentali anche di non modesta tecnologia cosa che assume sempre maggiore rilievo.

Per le stesse ragioni la Cooperativa ha necessità di mantenere la disponibilità dei beni strumentali di cui all'elenco allegato come doc. 8. Tali beni, difatti, sono destinati a svolgere attività di movimentazione merci e logistica molti dei quali utilizzati in zona portuale. Senza i suddetti beni mobili Cofari non potrebbe svolgere l'attività (fondamentale) di cui all'art. 16 l. 84/94, attività che si presenta vitale per il proseguimento dell'attività imprenditoriale e per il riequilibrio economico finanziario, anche in considerazione della attuale "dinamicità" del porto di Ravenna sulla quale è inutile dilungarsi.

Il piano finanziario che si allega ([doc. 14](#)) evidenzia come, per perseguire il risanamento dell'impresa, sia necessario che Cofari benefici dei flussi finanziari previsti e che, quindi, mantenga una piena capacità produttiva ed operativa per tutto il periodo delle trattative che saranno poste in essere nell'ambito della procedura di composizione negoziata.

Ne consegue che l'aggressione, da parte dei creditori anche solo a parte dei beni suddetti potrebbe avere effetti nefasti per il processo di superamento dello stato di squilibrio



economico e finanziario nonché per la stessa conservazione dei valori aziendali, e dei livelli occupazionali.

L'aggressione del patrimonio materiale, umano e reputazionale della Cooperativa genererebbe la definitiva perdita di buona parte dei valori aziendali con la sostanziale liquefazione dell'intera organizzazione, lo sviamento della clientela, la perdita della capacità della Cooperativa di risolvere le proprie problematiche, la diminuzione della occupazione elementi tutti che, invece, la procedura di composizione negoziata e, soprattutto, la richiesta di misure protettive, si propongono di preservare e sui quali, adeguatamente ristrutturati in corso di procedimento, la Cooperativa intende fare forza per superare la situazione di squilibrio, essendo convinta della sua temporaneità e della possibilità di risolverla.

Le misure sono strettamente funzionali a perseguire il risanamento di Cofari nell'arco temporale previsto per il piano di risanamento.

Il risanamento, oltre che di interesse immediato in quanto diretto a garantire la continuità aziendale ed occupazionale nonché la miglior soddisfazione dei creditori, è di sicuro interesse anche per eventuali creditori futuri cioè per posizioni giuridiche soggettive ipoteticamente e/o potenzialmente passive per Cofari che dovessero consolidarsi in effettivi crediti a favore di terzi.

Esse non sono state oggi conteggiate nel piano di risanamento, in quanto solo eventuali e, comunque, destinate (eventualmente) ad emergere come debiti in anni futuri, oltre all'arco di durata del piano stesso. Tuttavia, sono state chiaramente enunciate nella relazione ([doc. 2](#), p. 4), nel piano di risanamento ([doc. 14](#), p. 8) e tramite il deposito delle apposite certificazioni INPS ed INAIL ([doc. 24](#), [doc 25](#)).

7.2 Gli effetti negativi di un'eventuale aggressione al patrimonio liquido ed ai crediti e di eventuali risoluzioni contrattuali



Allo stesso modo, un'azione esecutiva o cautelare dei creditori nei confronti delle disponibilità liquide determinerebbe effetti nefasti sulla perseguibilità del piano di risanamento, posto che lo squilibrio economico – finanziario della cooperativa è superabile solo se non saranno *medio tempore* compromessi i suoi rapporti con le banche né ulteriormente alterato in negativo il rapporto tra disponibilità attuali e future e le uscite finanziarie previste.

Altrettanto negativi sarebbero gli effetti di un'aggressione, esecutiva o cautelare, nei confronti dei crediti che Cofari vanta nei confronti dei propri clienti e dei consorzi a cui partecipa e su assegnazione dei quali ha svolto attività in attesa di essere remunerate.

Analogo discorso va svolto in merito ai rapporti commerciali e consortili in essere.

Attualmente, la cooperativa è parte di importanti contratti commerciali e se questi fossero risolti, o se le controparti si rifiutassero di adempiere alle loro prestazioni, si produrrebbero gravi danni ad una realtà imprenditoriale che, per le ragioni suddette, ha già subito, negli anni passati, un'importante diminuzione dei ricavi della propria produzione.

Cofari ha, quindi, necessità di condurre le trattative e di perseguire la propria attività di risanamento senza temere che, nelle more della stessa, i suoi rapporti commerciali possano essere risolti o che le proprie controparti possano eccepire inadempimenti e rifiutare l'adempimento.

A conferma di quanto esposto nel presente punto si rimanda al piano finanziario a sei mesi contenuto nella relazione già allegata all'istanza depositata presso la Camera di Commercio ([doc. 2](#)) ed al piano di risanamento ([doc. 14](#)) dai quali risulta evidente l'effetto rovinoso che deriverebbe dal venire meno del flusso degli incassi atteso nei prossimi mesi.

7.3) Gli effetti negativi di un'eventuale revoca di commesse assegnate in virtù di rapporti consortili ovvero dell'esclusione dagli stessi



Cofari partecipa ai seguenti consorzi:

- Arco Lavori Soc. Coop. A.r.l., con sede a Ravenna, via Argirocastro, 15;
- Consorzio Nazionale Servizi. Società Cooperativa, con sede a Bologna, via della Cooperazione 3;
- Global Service Soc. Cons.A.r.l., con sede a Ravenna;

La partecipazione alle suddette compagini è essenziale e strategica in quanto Cofari può essere parte attiva di cantieri complessi ove più soggetti agiscono integrandosi e coordinandosi sotto il vincolo consortile allo scopo di potere (efficacemente) eseguire attività che, in difetto, nessuno degli stessi, se singolarmente considerato, potrebbe eseguire. Queste attività sono più complesse rispetto a quelle consentite al singolo operatore, a più alto valore aggiunto e quindi più remunerative, cosa sulla cui base si fonda il pensato risanamento della cooperativa.

Al fine di non compromettere l'attività aziendale ed il piano di risanamento è, quindi, necessario che Cofari possa condurre le trattative all'interno del procedimento di composizione negoziata della crisi sicura che la situazione di squilibrio patrimoniale ed economico finanziario non comprometta la partecipazione ai consorzi né le assegnazioni di lavori che da esse discendono, né l'adempimento delle prestazioni a carico dei consorzi stessi per l'attività prestata dalla ricorrente.

7.4) La necessità di rideterminare i tempi di restituzione delle quote sociali e del prestito sociale ai soci receduti

Infine, come già sopra dedotto, la perseguibilità del risanamento aziendale di Cofari presuppone che, mediante le trattative, siano ridefiniti i tempi di restituzione delle quote e del prestito sociale ai soci receduti dalla cooperativa impedendo, nelle more delle trattative stesse, che la stessa possa essere destinataria di azioni esecutive sul proprio patrimonio.



Si deve osservare poi che oltre la rideterminazione dei tempi per la restituzione dei crediti per restituzione capitale sociale a seguito di dichiarato recesso, non è illogico pensare che possa doversi procedere anche a una loro parziale rideterminazione quantitativa potendosi valutare solo a distanza di tempo gli effetti di fatti generatisi in vigenza di rapporto sociale tra la cooperativa e i soci poi receduti.

8) Le misure richieste

Per le ragioni sopra esposte, Cofari chiede che siano confermate le misure protettive e cautelari già chieste nell'istanza presentata alla competente Camera di Commercio.

La possibilità di perseguire il programma di risanamento dell'impresa richiede, difatti, che siano concesse le misure previste all'art. 18 del CCII, nei confronti di tutti i creditori di Cofari, come individuati nell'elenco allegato ([doc. 19](#)), ove sono stati evidenziati gli indirizzi pec dei primi dieci per ammontare del debito) ovvero:

- che i creditori non possano acquisire diritti di prelazione ed iscrivere ipoteche se non in conseguenza di accordo con COFARI;
- che i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio di COFARI o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, e quindi sui beni di qualsiasi genere o natura mobile, mobile soggetto a pubblico registro, immobile, materiale, immateriale e su ogni altra cosa, diritto, aspettativa suscettibile di valutazione economica ed assoggettabile ad azione esecutiva o cautelare, anche intesa come universalità ovunque essa si trovi anche se detenuta o posseduta da terzi;
- che, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di concessione delle misure protettive e cautelari e fino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non possano essere pronunziate sentenze, di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato d'insolvenza;



- che, in conseguenza alla concessione delle misure protettive, ai sensi del comma quinto dell'articolo 18 del CCII, ai creditori, compresi i consorzi e le società consortili alle quali COFARI partecipa, sia inibito rifiutare, unilateralmente, l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno di COFARI a causa del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza;

nonché le seguenti misure cautelari:

- sospensione degli obblighi di pagamento, in capo a COFARI, per restituzione delle quote sociali ai soci receduti alla data di deposito dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata, elencati nell'elenco creditori allegato all'istanza, nonché sospensione dell'obbligo di restituzione, agli stessi, del prestito sociale, entrambe le misure cautelari per la durata delle trattative, nei limiti del termine di durata delle misure cautelari che sarà concesso.

Si chiede, in particolare, per i motivi sopra addotti, che, anche in specificazione del divieto di risolvere e di modificare unilateralmente i contratti sia inibito ai consorzi a cui Cofari partecipa di revocare le assegnazioni in essere ovvero escludere la cooperativa dal consorzio a causa di inadempimenti della stessa anteriori alla presentazione della domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata.

Ferma la non concedibilità e l'inapplicabilità delle misure protettive per quanto attiene ai diritti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro.

La concessione di misure protettive nei confronti di tutti i creditori è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza prevalente, se fondata su valide ragioni, che nella presente fattispecie sussistono per i motivi sopra indicati e per gli effetti che le iniziative di aggressione al patrimonio della cooperativa o di risoluzione di contratti e di rapporti consortili in essere avrebbero sulla possibilità di perseguirne il risanamento.



A fronte delle dimensioni e della complessità della struttura aziendale, nonché delle trattative da porre in essere, si chiede che la durata delle misure richieste sia stabilita in giorni centoventi.

Difatti, le trattative, condotte con l'assistenza dell'esperto, dovranno creare le condizioni per la cessione del ramo aziendale relativo al facchinaggio, con i possibili acquirenti con cui si è in trattativa con nuovi interessati, per la conclusione dell'operazione di *lease back* immobiliare e per la rinegoziazione dei tempi di rimborso del prestito sociale e delle quote ai soci receduti. Ne consegue che le stesse avranno la necessità di dispiegarsi per il periodo di durata delle misure protettive sopra richiesto.

**9) L'assenza di misure esecutive o cautelari e di procedimenti concorsuali –
la dichiarazione di risanabilità dell'impresa del legale rappresentante**

Si pone, infine all'attenzione dell'Ecc.mo Tribunale che:

- nei confronti di Cofari Soc. Coop. non sono pendenti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza né sono pendenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. n. 267/1942 ([doc. 21](#));
- Cofari Soc. Coop. non ha depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, D.lgs. 12/01/2019, n. 14, nemmeno con riserva ex art. 44, D.lgs. n. 14/2019, né ha fatto richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 ([doc. 21](#));
- non vi sono in essere pignoramenti od altre procedure esecutive nei confronti della cooperativa, né sono state disposte misure cautelari, né, per quanto a conoscenza del legale rappresentante, sono pendenti procedimenti per l'applicazione di tali misure ([doc. 22](#));
- il legale rappresentante di Cofari Soc. Coop. ha rilasciato la dichiarazione prevista all'art. 19, comma 2, lettera e) del CCII, attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata ([doc. 20](#)).



Tutto quanto sopra esposto, la Cofari Soc. Coop., come sopra rappresentata e domiciliata

CHIEDE

che il Tribunale adito:

convochi l'esperto perché questi possa esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative;

omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomini, se lo ritenga necessario o anche solo opportuno, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile;

proceda agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 dell'art. 19 CCII;

confermi le misure protettive e disponga quelle cautelari sopra richieste, descritte al punto 8) del presente atto, con effetto a decorrere dal giorno di pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 CCII comma 1 nel registro delle imprese e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) [visura del registro imprese di Cofari Soc. Coop.](#);
- 2) [relazione allegata all'istanza depositata in CCIAA](#);
- 3) [autorizzazione all'esercizio di servizi portuali](#);
- 4) [visura catastale](#);
- 5) [nota di iscrizione ipotecaria](#);
- 6) [contratto di apertura di conto corrente ipotecario](#);
- 7) [planimetria dei beni immobili](#);
- 8) [elenco beni ed attrezzature strumentali](#);
- 9) [notifica di deposito dell'istanza di composizione negoziata](#);
- 10) [richiesta di misure protettive allegata all'istanza depositata in CCIAA](#);



- 11) [dichiarazione di sospensione di obblighi derivanti da cause di scioglimento depositata in CCIAA;](#)
- 12) [nuova notifica di invio dell'istanza di composizione negoziata;](#)
- 13) [dichiarazione di accettazione dell'esperto;](#)
- 14) [piano di risanamento;](#)
- 15) [situazione patrimoniale e finanziaria al 31 gennaio 2023, depositata in CCIAA;](#)
- 16) [bilancio e nota integrativa esercizio 2021;](#)
- 17) [bilancio e nota integrativa esercizio 2020;](#)
- 18) [bilancio e nota integrativa esercizio 2019;](#)
- 19) [elenco creditori;](#)
- 20) [dichiarazione ex art. 19, comma 2, lett e\);](#)
- 21) [autocertificazione art. 17, comma 3, lett. d\) depositata in CCIAA;](#)
- 22) [autocertificazione art. 18, comma 2 depositata in CCIAA;](#)
- 23) [certificato centrale rischi dicembre 2022;](#)
- 24) [certificato debiti Inail;](#)
- 25) [certificato debiti contributivi Inps;](#)
- 26) [situazione debitoria Agenzia delle Entrate Riscossione;](#)
- 27) [certificato unico debiti tributari Agenzia delle Entrate.](#)

Ravenna, li 29 marzo 2023.

Avv. Riccardo Sabadini

Avv. Guido Fabbri

